

## ATTO DI AVVISO

### DI

### NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avv. Rocco Chinnici (C.F.: CHNRCC90H21G273R - p.e.c.: avvroccochinnici@legalmail.it - fax: 091.6195930), quale difensore del sig. Spanu Giorgio (C.F.: SPNGRG63P30G273N), nato a Palermo il 30/09/1963, elettivamente domiciliato in Palermo, via Catania n. 5, presso lo Studio del suddetto procuratore,

### **AVVISA**

- che, a seguito del ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia (n. 232.20.8) proposto dal sig. Spanu Giorgio contro l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento Regionale della Formazione Professionale, l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, con nota prot. n. 1537 del 21/01/2021 (**all. 1**), disponeva l'integrazione del contraddittorio;
- che, atteso il rilevante numero dei controinteressati, con la predetta nota si autorizzava la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione, **per la durata di almeno 60 giorni**, di apposito **avviso sull'home page del sito web istituzionale dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale contenente:**
  - a. **il testo integrale del ricorso (che si riporta di seguito, cfr. all 2);**
  - b. **l'elenco completo dei controinteressati, individuabili in tutti i soggetti utilmente inseriti nell'elenco degli "iscritti confermati" di cui all'all. "A" del D.D.G. n. 257 dell'11/09/2020 (all. 3);**
  - c. **l'indicazione che le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l'U.R.P. dell'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana (tel.: 091/7074828-05; e-mail: urp.ull@regione.sicilia.it).**
- che, in ossequio alla nota di cui sopra, si indicano di seguito i seguenti dati:

### **1. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO**

#### ***RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA***

*Nell'interesse del sig. **GIORGIO SPANU** (C.F.: SPNGRG63P30G273N), nato a Palermo il 30/09/1963, residente in via del Cavalluccio Marino n. 13, 90044, Carini (PA), elettivamente domiciliato in Palermo, Via Catania n. 5, presso lo Studio dell'Avv. Domenico Chinnici (C.F.: CHNDNC58T15G273B - pec: [avvdchinnici@legalmail.it](mailto:avvdchinnici@legalmail.it) - fax: 091.6195930) e dell'Avv. Rocco Chinnici (C.F.: CHNRCC90H21G273R - pec: [avvroccochinnici@legalmail.it](mailto:avvroccochinnici@legalmail.it) - fax: 091.6195930), entrambi del Foro di Palermo, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che*

*disgiuntamente, in forza di procura ad litem rilasciata su foglio separato, da intendersi parte integrante del presente atto,*

**- ricorrente -**

**CONTRO**

**- PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente pro tempore;  
**- REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE**, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e presso la stessa domiciliati in Palermo, Via Valerio Villareale n. 6.

**- resistente -**

**NONCHÉ NEI CONFRONTI DI**

**- CHIARAMONTE ROBERTO** (C.F.: CHRRRT68D04G273Y), nato a Palermo il 04/04/1968, ivi residente in Via Impastato Felicia n. 29.

**- controinteressato -**

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- del D.D.G. n. 257 del 11/09/2020, pubblicato nella G.U.R.S. n. 49 del 25/09/2020, con cui è stato disposto l'aggiornamento dell'albo regionale ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 23/2019, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dal predetto albo aggiornato, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 14 L.R. 24/1976;

- ove occorra, del D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020, con cui è stato disposto l'aggiornamento dell'albo regionale ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 23/2019, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dal predetto albo aggiornato, in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 14 L.R. 24/1976;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché attualmente non conosciuto.

**\* \* \***

**FATTO**

**In data 02/08/2004**, il sig. Spanu veniva assunto con contratto a tempo indeterminato presso "l'Associazione Culturale Panormus" (**all. 1**), ente di formazione che, dal 1996, opera nella Regione Siciliana senza fini di lucro, al fine di rispondere ai nuovi bisogni formativi e organizzativi posti dalle trasformazioni in atto nel sistema produttivo e sociale.

*Per una maggiore intelligenza dei fatti, si rappresenta quanto segue.*

*Con sentenza del Tribunale di Palermo n. 5002/2011, depositata il 10/01/2012 (**all. 2**),*

*l'odierno ricorrente veniva condannato a mesi 4 e giorni 15 di reclusione per i seguenti reati: 1) omessa tenuta di scritture contabili ex art. 217, comma 2, R.D. n. 267/1942; 2) inosservanza di obblighi da parte del fallito ex art. 220 R.D. n. 267/1942.*

*Il giudice penale disponeva, altresì, la continuazione tra i reati ex art. 81, comma 2, c.p., riconosceva le attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. e il beneficio di legge della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p.*

*Nello specifico, la vicenda che ha coinvolto il sig. Spanu può essere sintetizzata come di seguito.*

*Il ricorrente era socio accomandatario (illimitatamente responsabile) della SHARAK di Spanu Giorgio e C. s.a.s. Purtroppo, stante l'incalzante crisi economica (i fatti si riferiscono al periodo 2003-2005), in data 08/06/2005, egli decideva di cedere l'impresa di cui era titolare ad altro soggetto. Trascorso un anno dalla cessione, stante la persistente crisi aziendale, l'attività in questione veniva dichiarata fallita e il sig. Spanu, essendo stato il socio illimitatamente responsabile fino ad un anno prima, veniva dunque coinvolto nel procedimento. Lo stesso, tuttavia, non avendo più il possesso dei libri contabili e della documentazione appartenente all'impresa (ormai in possesso del nuovo titolare), non poteva fornire al curatore fallimentare quanto dallo stesso richiesto e, conseguentemente, il Tribunale di Palermo condannava l'istante per i reati di cui sopra.*

*In data 27/05/2014, il ricorrente veniva escluso dall'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale, istituito presso l'Assessorato regionale del Lavoro e della Cooperazione, in quanto ritenuto carente del requisito della immunità da condanne penali di cui all'art. 14, comma 3, L.R. 24/1976.*

*Tuttavia, con successivo decreto dell'agosto del medesimo anno (D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014, all. 3), l'istante veniva reinserito nel suddetto albo in ragione dell'accoglimento delle controdeduzioni dallo stesso presentate. In quella sede, in particolare, il ricorrente evidenziava la lieve entità dei reati per i quali era occorsa condanna, richiamando anche l'autorevole parere dell'Ufficio Legislativo e Legale Gruppo VI/327.99.11. Tale parere mitigava l'assoluta rigidità della previsione legislativa di cui al citato art. 14, ritenendo che l'estrema genericità di tale previsione, laddove richiede per l'iscrizione all'albo il requisito della immunità da condanne penali, non sembra ragionevolmente interpretabile in senso strettamente letterale, dal momento che una siffatta interpretazione potrebbe far ritenere non iscrivibile all'albo in parola anche chi sia condannato per una contravvenzione di lievissima entità.*

*L'iscrizione del sig. Spanu al prefato albo è stata poi confermata da ulteriori decreti succedutisi nel tempo, fino al febbraio 2020. Precisamente, lo stesso risultava nell'"allegato A"*

(inclusi) dei seguenti decreti:

- 1) **D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014 (all. 3);**
- 2) **D.D.G. n. 7324 del 29/11/2016 (all. 4);**
- 3) **D.D.G. n. 7445 del 18/12/2018 (all. 5);**
- 4) **D.D.G. n. 6240 del 31/10/2019 (all. 6);**
- 5) **D.D.G. n. 105 del 29/01/2020 (all. 7);**
- 6) **D.D.G. n. 231 del 07/02/2020 (all. 8).**

*In data 24/03/2020, con nota prot. n. 723 del 24/03/2020 (all. 9), il ricorrente dichiarava di essere inserito nell'albo regionale in argomento e chiedeva la conferma di detta iscrizione ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 23/2019.*

*In tale dichiarazione, tuttavia, l'istante indicava erroneamente di avere un carico penale pendente per un reato di lieve entità non rientrante tra le disposizioni ex art. 14 L.R. 24/1976 (errore che, come si dirà meglio infra, non può comunque risultare determinante ai fini dell'esclusione).*

*Con successivo **D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020 (all. 10)** è stato nuovamente disposto l'aggiornamento di detto albo, rispetto al quale il ricorrente risultava però inserito nell'elenco dei soggetti "esclusi" in quanto ritenuto non in possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 14 L.R. 24/1976.*

*In data 21/07/2020, in vista di un ulteriore aggiornamento di detto albo, l'istante presentava apposita autocertificazione per la conferma di iscrizione ai sensi dell'art. 15, comma 6, L.R. 23/2019, riguardante l'inserimento nell'albo regionale di cui al **D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020**, in cui dichiarava di non avere procedimenti penali pendenti ma – ancora una volta erroneamente (neanche questo errore, come si dirà meglio infra, può comunque risultare determinante ai fini dell'esclusione) – di avere condanne penali da sentenza passata in giudicato (**all. 11**).*

*Tale ultimo errore derivava dalla presa visione del certificato del casellario giudiziale richiesto nel lontano 2014 (certificato n. 687701/2014/R, **all. 12**), in cui si attestava la presenza nella relativa Banca dati dei provvedimenti citati in precedenza (e segnatamente: la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Palermo del 16/01/2006; la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5002/2011, divenuta irrevocabile in data 14/06/2012). Tale certificato, tuttavia, non risultava aggiornato al momento della dichiarazione, come emerge dal certificato del casellario giudiziale richiesto successivamente dall'interessato in data 03/10/2020 e che non riporta alcuna condanna a suo carico (certificato n. 45292/2020/R, **all. 13**).*

*Con successivo **D.D.G. n. 257 del 11/09/2020 (all. 14)**, l'Amministrazione, in esito alle risultanze degli approfondimenti istruttori e all'opportunità di una maggiore completezza dei dati,*

procedeva ad una rimodulazione degli allegati “A” (iscritti confermati) e “B” (esclusi) del D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020.

Più nel dettaglio, con il D.D.G. n. 257 del 11/09/2020 l'Amministrazione procedeva a reinserire con riserva 61 soggetti – alcuni dei quali precedentemente esclusi per condanne penali, altri per carichi pendenti – nel rinnovato albo degli operatori della formazione professionale, i cui certificati aggiornati del casellario giudiziale risultavano negativi.

Nel decreto da ultimo citato, tuttavia, il ricorrente risultava ancora una volta nell'elenco degli esclusi, nonostante anch'egli avesse – senza saperlo – il certificato del casellario giudiziale negativo. Ed invero, solo successivamente alla conferma dell'esclusione di cui al D.D.G. n. 257 del 11/09/2020, il ricorrente richiedeva, in data 03/10/2020, un nuovo certificato aggiornato del casellario giudiziale, nel quale si attesta che nulla risulta nella relativa Banca dati (**all. 13**).

Reso edotto di quanto sopra, **in data 13/10/2020** il ricorrente presentava quindi istanza in autotutela all'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale - Dipartimento Regionale e della Formazione Professionale, chiedendo la revisione della decisione assunta con il D.D.G. n. 257 del 11/09/2020, anche tenuto conto del mutato quadro normativo (**all. 15**).

Tale istanza, tuttavia, non veniva riscontrata dall'Amministrazione interessata.

**In data 18/11/2020**, il ricorrente presentava ulteriori controdeduzioni (**all. 16**), reiterando le precedenti richieste ed evidenziando, da un lato, che nel certificato del casellario giudiziale non risultava alcuna condanna penale a suo carico e che, in ogni caso, la condanna riportata dal ricorrente con sentenza passata in giudicato nel 2012 non ostava all'inserimento dello stesso nell'apposito albo, anche in considerazione della circostanza che tale condanna era già stata oggetto di vaglio da parte dell'Amministrazione e dalla stessa sempre considerata di lieve entità fino al febbraio 2020 (cfr. D.D.G. n. 231 del 07/02/2020).

Tutto ciò premesso in punto di fatto, il provvedimento impugnato si appalesa oltremodo illegittimo e ciò per i seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

#### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 15, COMMA 6, L.R. 23/2019 E DELL'ART. 5 L.R. 10/2018. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Occorre preliminarmente evidenziare che la materia oggetto del contendere è oggi disciplinata dalla L.R. 23/2019, che, abrogando la L.R. 24/1976 (cfr. art. 24 L.R. 23/2019), ha modificato la normativa inerente ai requisiti per l'iscrizione all'albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale di cui all'art. 14 L.R. 24/1976.

*Più nel dettaglio, l'art. 15 L.R. 23/2019, ai commi 5 e 6, dispone quanto appresso: “Al fine di assicurare omogeneità e qualità dell’offerta formativa, tenuto conto della rilevanza connessa alla qualità del personale operante nelle strutture formative, è istituito, con esclusiva finalità ricognitiva, presso il dipartimento regionale competente, il registro dei formatori e del personale della formazione professionale. L’Assessore regionale per l’istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell’Assemblea regionale siciliana, disciplina, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di iscrizione, organizzazione e tenuta del registro. In sede di prima applicazione, i soggetti già inseriti nell’elenco di cui all’articolo 5, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 transitano di diritto nel registro. È fatto obbligo di iscrizione al suddetto registro a tutti i soggetti a qualunque titolo assunti o contrattualizzati dagli enti di formazione, con eccezione dei soggetti di cui al comma 6.*

*Ai fini del reclutamento del personale iscritto all’Albo di cui all’articolo 14 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, si applicano, fino al 31 dicembre 2030, le previsioni di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 10/2018, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 3. Il personale di cui al presente comma dovrà esplicitamente confermare la propria iscrizione all’Albo a seguito di procedura di evidenza pubblica che sarà disposta dal dipartimento regionale competente entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il mancato riscontro individuale sarà considerato equivalente a rinuncia e il nominativo del soggetto ritenuto rinunciatario potrà essere trasferito al registro di cui al comma 5, su eventuale e successiva richiesta dell’interessato”.*

*A sua volta, l’art. 5 L.R. 10/2018 – espressamente richiamato dalla disposizione di cui sopra – statuisce, per quanto di interesse nella presente sede, che: “Per il medesimo triennio 2018-2020, l’albo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 24/1976 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d’impossibilità di reperire le relative figure professionali nell’ambito dell’albo predetto” (comma 2).*

*Dal quadro normativo di cui sopra emerge pertanto che tra i requisiti per l’iscrizione all’albo regionale del personale docente dei corsi di formazione professionale di cui all’art. 14 L.R. 24/1976 non figura più quello consistente nella immunità da condanne penali. Ed invero, l’art. 5 L.R. 10/2018 prevede un meccanismo automatico in virtù del quale, per il triennio 2018-2020, l’albo di cui all’art. 14 L.R. 24/1976 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti, senza alcuna valutazione inerente al loro status penale.*

*Nel caso di specie, l'odierno ricorrente faceva già parte dell'elenco di cui alla L.R. 10/2018, sicché sarebbe dovuto automaticamente transitare nel nuovo registro del personale docente e non docente dei corsi di formazione professionale.*

*Ed in effetti, fino al D.D.G. n. 231 del 07/02/2020, il sig. Spanu, proprio in applicazione della nuova normativa, veniva inserito nell'apposito albo regionale, salvo poi venire inopinatamente escluso con D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020 e con successivo D.D.G. n. 257 del 11/09/2020, in quanto ritenuto carente dei requisiti di cui all'art. 14 L.R. 24/1976 (id est: immunità da condanne penali).*

*Da ciò consegue che tali successive esclusioni – motivate, tra l'altro, sulla base di accadimenti risalenti nel tempo e non più riportati nel casellario giudiziale – si appalesano oltremodo illegittime in quanto estranee rispetto al quadro normativo di riferimento e, pertanto, meritano di essere annullate.*

*Ma vi è di più. La palese illegittimità del gravato provvedimento emerge altresì dal suo tenore letterale.*

*Ed invero, nel provvedimento de quo è dato leggere quanto segue: “VISTA la L.R. 14 dicembre 2019, n. 23 “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale”, che ha previsto, dalla data della sua entrata in vigore l’abrogazione della L.R. 6 marzo 1976 n. 24, ferma restando l’efficacia degli atti e dei provvedimenti adottati in applicazione di quest’ultima”.*

*È dunque evidente come nella parte motiva del suddetto provvedimento non vi sia (correttamente) alcun richiamo diretto alla L.R. n. 24/1976 (in quanto oggetto di abrogazione), né ai presupposti dalla stessa previsti per l'iscrizione all'albo in argomento.*

*Da ciò consegue la manifesta illegittimità del provvedimento oggetto di gravame anche sotto il profilo dell'eccesso di potere, stante l'evidente illogicità in cui è incorsa l'Amministrazione laddove ha escluso il ricorrente dal predetto albo aggiornato sulla base di una normativa ormai abrogata.*

**II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14 L.R. 24/1976. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

*Per puro tuziorismo e senza recesso alcuno dalle assorbenti considerazioni di cui al precedente motivo, si rileva ulteriormente quanto segue.*

*Anche a voler per assurdo ritenere che il caso di specie sia regolato dalla normativa di cui all'abrogato art. 14 L.R. 24/1976, il gravato provvedimento sarebbe comunque manifestamente illegittimo, e ciò per le considerazioni di cui appresso.*

*2.1* Come è noto, la disposizione da ultimo citata (ad oggi, si ripete, abrogata) richiedeva che gli aspiranti all'iscrizione all'albo dovessero in ogni caso: 1) essere immuni da condanne penali; 2) godere dei diritti civili e politici; 3) essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 13.

Sul punto, va in primo luogo rilevato come il requisito normativo consistente nella immunità da condanne penali (la cui asserita mancanza è posta a fondamento del provvedimento oggetto di impugnativa) sia pacificamente soddisfatto nel caso di specie.

Ed invero, come già estesamente riportato in punto di fatto, il casellario giudiziale dell'odierno ricorrente risulta nullo, stante l'estinzione del reato per decorso del termine di legge conseguente alla sospensione condizionale della pena (cfr. all. 12).

Ma vi è di più.

L'illegittimità del gravato provvedimento emerge in tutta la sua evidenza anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, tenuto conto che con il D.D.G. n. 257 del 11/09/2020 l'Amministrazione procedeva a reinserire con riserva 61 soggetti – che, come l'odierno ricorrente, erano stati esclusi per condanne penali o per carichi pendenti con precedente D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020 – nel rinnovato albo degli operatori della formazione professionale, i cui certificati aggiornati del casellario giudiziale risultavano negativi.

Ebbene, tenuto conto che il casellario giudiziale dell'odierno istante risulta parimenti negativo, anch'egli ha diritto di essere inserito nell'elenco dei soggetti iscritti.

Alla luce di quanto suesposto, non vi è chi non veda la palese illegittimità in cui è incorsa l'Amministrazione con il provvedimento nella presente sede gravato.

*2.2.* Ma pur prescindendo da tali assorbenti considerazioni, va in ogni caso rilevato, per ulteriore tuziorismo, che l'art. 14 L.R. 24/1976 – laddove prevede il requisito della immunità da condanne penali – non può essere interpretato nel senso di ritenere ostativa all'iscrizione all'albo qualsivoglia condanna penale, posto che una tale esegesi comporterebbe un effetto preclusivo/espulsivo automatico, escludendo non solo qualsiasi valutazione ex post dell'Autorità amministrativa, ma anche qualunque valutazione legislativa ex ante, sulla base di necessari parametri di proporzionalità e ragionevolezza che devono ispirare il bilanciamento tra il diritto del singolo a svolgere un'attività lavorativa (sia essa autonoma o dipendente) e l'interesse generale dell'ordinamento a consentire l'accesso (o la permanenza, come nel caso di specie) al lavoro a soggetti immuni da condanne penali ostative.

Tale non consentito risultato ermeneutico sarebbe inoltre eccentrico rispetto ad una lettura sistematica delle norme vigenti in tema di accesso al lavoro, sia pubblico che privato, e di iscrizione in albi professionali, come interpretate dalla Corte Costituzionale.

*Tali considerazioni trovano oggettiva conferma nell'orientamento della giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di chiarire che da una visione sistematica del quadro normativo di riferimento "si può evincere che, secondo una linea tendenziale ormai consolidatasi con l'orientamento espresso in numerose sentenze dalla Corte costituzionale, l'ordinamento o esclude del tutto l'automatismo sanzionatorio o fissa automatismi ex ante ancorati a criteri di proporzionalità e ragionevolezza, così sancendo la necessità di meccanismi di garanzia a carattere generale che rendano possibile l'adeguamento della reazione dell'ordinamento alla effettiva gravità del reato commesso, nel pubblico impiego e nelle libere professioni (Corte costituzionale numeri 971/1988; 158/1990; n. 40/1990; n. 197/1993; n. 363/1996) così anche nel rapporto di lavoro privato (Corte costituzionale 1° giugno 1995, n. 220, con riferimento all'art. 1258, comma 1, codice della navigazione con riferimento all'iscrizione in matricole o registri del personale marittimo)" (C.G.A., ordinanza n. 111 del 12 aprile 2016).*

*Né in senso contrario può richiamarsi la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 15/12/2017, pronunciata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 L.R. 24/1976 promosso dallo stesso C.G.A. con l'ordinanza da ultimo richiamata.*

*Ed invero, la Corte Costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull'assunto che l'eventuale accoglimento della stessa avrebbe richiesto una pronuncia additiva non a rime obbligate, non censura affatto il ragionamento di sistema svolto dal giudice a quo; ragionamento che, infatti, non si limita ad estendere a colui che è inserito nell'albo di cui all'art. 14 L.R. 24/1976 la disciplina dettata per il pubblico dipendente ovvero l'appartenente ad un ordine professionale, ma che si muove in un'ottica sistematica di più ampio respiro.*

*D'altronde, la ragione fondante della dichiarazione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale è da rintracciare nei limiti che connotano l'ambito di operatività delle sentenze della Corte Costituzionale, la quale non può sostituirsi al legislatore nella selezione delle condotte delittuose che costituiscono indici rilevatori di non meritevolezza.*

*Tanto premesso, si evidenzia che, nel caso di specie, per i reati commessi dall'odierno istante (risalenti, come detto, a fatti verificatisi nel periodo 2003-2005) è prevista una cornice edittale dai 6 mesi ai 2 anni di reclusione.*

*Sul punto, è appena il caso di rilevare che la sentenza del Tribunale di Palermo n. 5002/2011, riconoscendo la sussistenza di varie attenuanti e ritenendo il ricorrente non socialmente pericoloso, riduceva in modo notevole la condanna al di sotto del minimo edittale. Pertanto, nessuno dei suddetti reati evidenzia il profilo di un soggetto socialmente pericoloso; al contrario, emerge il quadro di un imprenditore travolto dalla crisi economica che in quegli anni ha colpito l'economia globale.*

*È dunque evidente come la condanna penale riportata dal sig. Spanu non sarebbe comunque ostativa all'iscrizione del medesimo nell'albo in argomento, attesa la necessità di commisurare il rimedio espulsivo all'effettiva gravità del reato commesso.*

*2.3. Ad ogni buon conto, si rappresenta altresì che l'illegittimità del gravato provvedimento risulta palese laddove si consideri la contraddittorietà e l'illogicità in cui è incorsa l'Amministrazione resistente.*

*Sul punto, invero, non è dato comprendere come la ragione posta a fondamento dell'esclusione del ricorrente con D.D.G. n. 257 del 11/09/2020 (id est: l'assenza del requisito della immunità da condanne penali) sia risultata viceversa "irrilevante" fino al febbraio dello stesso anno, cioè fino al D.D.G. n. 231 del 07/02/2020 che, nel disporre l'aggiornamento del prefato albo, ha confermato le risultanze dei precedenti decreti e, conseguentemente, l'iscrizione del ricorrente nell'albo in argomento.*

### **III. ISTANZA DI SOSPENSIONE**

*Il fumus è nei motivi di ricorso.*

*Con riferimento al presupposto del periculum in mora, si osserva che nessun danno grave e irreparabile agli interessi pubblici deriverebbe dalla concessione di idonee misure cautelari, danno che discenderebbe, per converso, proprio nell'opposta ipotesi, anche tenuto conto del fatto che l'esclusione dal suddetto albo priva il ricorrente della possibilità di intraprendere l'attività lavorativa di formazione continuativamente svolta dallo stesso per oltre 16 anni.*

*L'adozione di un provvedimento cautelare nei termini richiesti, del resto, risponde al generale principio di economicità dell'azione amministrativa.*

#### **P.Q.M.**

*Si chiede l'annullamento, nelle parti impugnate, dei provvedimenti indicati in epigrafe, previa concessione di idonee misure cautelari.*

*Il ricorrente si riserva, altresì, di presentare ulteriore documentazione.*

*Si chiede inoltre che i competenti uffici regionali, a tutela del contraddittorio, vogliano tempestivamente dare notizia delle attività difensive dagli stessi svolte con riguardo al presente ricorso, inviandone copia al domicilio eletto in tempo utile per consentire di controdedurre prima dell'avvio della pratica al Consiglio di Giustizia Amministrativa per l'emanazione dell'obbligatorio parere di legge.*

*Con ogni ulteriore statuizione.*

*Valore controversia: indeterminato.*

Contributo unificato: Euro 650,00.

*Si allegano: 1) contratto di assunzione “Associazione Culturale Panormus”; 2) sentenza del Tribunale di Palermo n. 5002/2011; 3) D.D.G. n. 4228 del 01/08/2014; 4) D.D.G. n. 7324 del 29/11/2016; 5) D.D.G. n. 7445 del 18/12/2018; 6) D.D.G. n. 6240 del 31/10/2019; 7) D.D.G. n. 105 del 29/01/2020; 8) D.D.G. n. 231 del 07/02/2020; 9) nota prot. n. 723 del 24/03/2020; 10) D.D.G. n. 1768 del 10/07/2020; 11) autocertificazione del 21/07/2020 per conferma iscrizione; 12) certificato del casellario giudiziale n. 687701/2014/R; 13) certificato del casellario giudiziale n. 45292/2020/R; 14) D.D.G. n. 257 del 11/09/2020; 15) istanza in autotutela del 13/10/2020; 16) controdeduzioni del 18/11/2020; 17) procura ad litem.*

*Palermo, 29/12/2020*

*Avv. Domenico Chinnici*

*Avv. Rocco Chinnici*

## **2. ELENCO COMPLETO DEI CONTROINTERESSATI**

I controinteressati sono individuabili in tutti i soggetti utilmente inseriti nell’elenco degli “iscritti confermati” di cui all’all. “A” del D.D.G. n. 257 dell’11/09/2020, composto da n. 5034 nominativi (**all. 3**).

## **3. INFORMAZIONI SUL RICORSO**

Le informazioni sul ricorso potranno essere acquisite contattando l’U.R.P. dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana (tel.: 091/7074828-05; e-mail: [urp.ull@regione.sicilia.it](mailto:urp.ull@regione.sicilia.it))

**Si allegano al presente avviso:**

- 1) nota prot. n. 1537 del 21/01/2021 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana;
- 2) copia del ricorso notificato;
- 3) elenco completo dei controinteressati (all. “A” del D.D.G. n. 257 dell’11/09/2020).

Palermo, 29/01/2021

**Avv. Rocco Chinnici**